



## CONFARTIGIANATO TRASPORTI

FITA CNA

Con la presente, informiamo le Aziende di Autotrasporto e i committenti che dal 12/06/2011 sono entrati in vigore i costi minimi di esercizio in misura tale da garantire il rispetto dei parametri di sicurezza previsti nella normativa, applicabili ai contratti di trasporto, stipulati in forma scritta ai sensi dell'art.6-bis D.lgs. 286/2005 e s.m.i.

Si ricorda anche che per i contratti stipulati in forma verbale la legge è entrata in vigore dal 2009. L'Osservatorio nella riunione del 05/07/2011 non ha determinato i costi minimi di sicurezza settoriali, pertanto si deve rispettare obbligatoriamente la tabella pubblicata dal Ministero dei Trasporti.

La riunione è stata effettuata per chiarire alcuni aspetti dei contratti scritti esistenti, per i contratti che verranno stipulati in seguito e per rimarcare che l'osservatorio ha determinato l'importo dell'indennizzo orario in caso di violazione dei tempi di franchigia in vigore dal 13 aprile 2011 in € 40,00.

Sono già in vigore le disposizioni relative ai tempi di pagamento che non possono inderogabilmente superare i 60 gg.

Ricordiamo che, a livello nazionale UNATRAS sta sensibilizzando gli organi preposti al controllo, affinché svolgano accurate verifiche presso la committenza.

Le Associazioni locali, CNA e CONFARTIGIANATO, in settimana avranno un incontro con le Autorità preposte al controllo e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Le Associazioni vigileranno gli abusi fin qui subiti, e saranno intransigenti verso coloro che non rispetteranno la legge e in caso di pagamenti non corrispondenti alla legge verranno intraprese le azioni volte al recupero del corrispettivo.

SI INVITANO GLI AUTOTRASPORTATORI A NON INTRAPRENDE AZIONI UNILATELARI MA A SEGNALARE ALLE ASSOCIAZIONI IL NON RISPETTO DELLA LEGGE. LE ASSOCIAZIONI SI OCCUPERANNO DI INTRAPRENDERE LE AZIONI SANZIONATORIE NELLE SEDI OPPORTUNE (PREFETTURA, UFFICIO DELLE ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA).

### SI EVIDENZIA CHE:

- Il 13 aprile 2011 è entrato in vigore l'indennizzo per il superamento dei tempi di franchigia per il carico e lo scarico che dopo le 2h e 5' è stabilito in € 40,00 (es.2h e 5' € 40,00, 3h e 5' € 80,00 etc.) secondo quanto previsto dal art. 6-bis Dlgs 286/2005, come introdotto dall'art. 1-bis, comma 2 legge 127/2010;
- Il 12 giugno 2011 sono entrati in vigore i costi minimi di sicurezza anche per i contratti scritti stabiliti dal Ministero dei Trasporti (art. 6-bis D.lgs 286/2005 e s.m.i.);
- Per i contratti verbali le norme sono in vigore dal 2009 (emanato ai sensi dell'art. 83-bis comma 15);
- 60 giorni è il termine inderogabile entro cui il committente deve pagare (art. 83-bis legge 133/2008 e s.m.i.).